

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **128/1988** (ECLI:IT:COST:1988:128)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10323**

Atti decisi:

N. 128

ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) promossi con ordinanze emesse il 22 luglio 1982, il 1° aprile 1983 (n. 2 ordinanze) e il 31 marzo 1983 dal Tribunale di Roma - Ufficio Misure di prevenzione -, iscritte rispettivamente al n. 710 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 456, 457 e 601 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74 e 267 dell'anno 1983 e n. 11 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non prevede che nell'invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio siano specificati gli elementi di fatto sui quali verterà il giudizio del Tribunale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti al fine di un'unica decisione;

che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1975, n. 69, ha affermato, tra l'altro, che "l'invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio di cui all'art. 4, comma 2°, L. n. 1423 del 1956 non possa limitarsi all'indicazione delle misure di cui è stata proposta l'applicazione ma debba precisare, altresì, gli elementi sui quali verterà il giudizio del Tribunale";

che, come lamenta il giudice a quo, successivamente alla citata pronuncia non vi è stato un immediato adeguamento da parte della Corte di Cassazione, la quale, in più occasioni, ha ritenuto legittimi "inviti a comparire" privi dell'indicazione degli "elementi" di cui sopra;

che, tuttavia, a far corso dal 1985, la Corte di Cassazione ha mutato giurisprudenza, conformandosi pienamente alla Sent. n. 69 del 1975 di questa Corte;

che, pertanto, il "diritto vivente" oggi venutosi a realizzare è nel senso della citata giurisprudenza costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.